

ISSN 1971-9892

**Il processo penale telematico: la complessa transizione
dall'analogico al digitale e l'incidenza delle soluzioni
informatiche prescelte sull'organizzazione degli uffici e
sull'esercizio della giurisdizione**

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

ANGELA MARIA NUTINI

13 luglio 2026

ANGELA MARIA NUTINI

Il processo penale telematico: la complessa transizione dall'analogico al digitale e l'incidenza delle soluzioni informatiche prescelte sull'organizzazione degli uffici e sull'esercizio della giurisdizione

TITLE *The digital criminal process: the complex transition from analogue to digital and the impact of the chosen IT solutions on the organization of offices and the exercise of jurisdiction.*

ABSTRACT Il presente contributo si propone di offrire un *report* sull'avvio del processo penale telematico, sulla sua implementazione e sulle sue prospettive di sviluppo, offrendo la visione di un operatore interno al sistema giustizia che, svolgendo le funzioni Giudice per le indagini preliminari, ha avuto l'opportunità di vivere sin dal 1° gennaio 2024 l'obbligatorietà del processo digitale e che, ricoprendo successivamente gli incarichi di RID, MAGRIF, membro del Gruppo di lavoro per il PPT istituito dal Ministero della Giustizia, ha avuto ed ha modo di seguire lo sviluppo della digitalizzazione nella sua complessità.

This paper aims to provide a report on the launch of the electronic criminal process, its implementation and its development prospects, offering the vision of an operator within the justice system who, carrying out the GIP functions, has had the opportunity to experience the obligation of the digital process since from 1° January 2024 and who, subsequently holding the roles of RID, MAGRIF, member of the Working Group for the PPT established by the Ministry of Justice, has had and has the opportunity to follow the development of digitalization in its complexity.

KEYWORDS Processo telematico; transizione digitale; organizzazione degli uffici; funzione giurisdizionale.

Digital process; digital transition; office organization; jurisdictional function.

AUTHOR Giudice presso il Tribunale di Genova.



Il presente contributo costituisce la rielaborazione della relazione dell'Autrice al Convegno dal titolo *"Declinazioni, strumenti e prospettive della sovranità digitale"*, svoltosi presso l'Università degli Studi di Genova l'11 e il 12 novembre 2025.

SOMMARIO 1. La normativa sul processo penale telematico. – 2. Lo stato di fatto del processo penale telematico. – 3. Il ruolo dell'art. 175-*bis* c.p.p. tra obbligatorietà e limiti di fattibilità del PPT. – 4. Il monitoraggio del Consiglio Superiore della Magistratura sulle ricadute delle scelte in materia di informatica sull'esercizio della giurisdizione e sull'organizzazione degli uffici. – 5. Il difficile equilibrio tra informatica, normativa processuale, esercizio della giurisdizione. In particolare, il deposito telematico degli atti. – 6. Il PPT nell'imminente futuro e le nuove sfide.

1. La normativa sul processo penale telematico

La digitalizzazione del processo, come noto, è un tema centrale e strategico nel P.N.R.R. L'Italia ha assunto l'impegno, tra gli altri, della *"Digitalizzazione della Giustizia"*, impegnandosi ad istituire la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti, a rendere il processo interamente telematico nei procedimenti civili, ad introdurre entro dicembre 2025 la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado e l'interoperabilità tra le piattaforme informatiche del Processo Penale Telematico¹.

Per dare attuazione a tali impegni ha investito ingenti risorse per la digitalizzazione di 7.750.000 di fascicoli giudiziari entro giugno 2026, relativi ai procedimenti civili e penali di tutti gli Uffici giudiziari degli ultimi 20 anni e per la creazione entro giugno 2026 di un *Data Lake*, composto da sei sistemi, per supportare i magistrati nella fase di cognizione, effettuare analisi statistiche avanzate dell'efficienza ed efficacia del sistema giudiziario.

Con specifico riferimento al settore penale, il Ministero ha introdotto *"la prima versione degli applicativi costituenti il nuovo Processo Penale Telematico (PPT) già a partire dal 24 novembre 2023. Tali applicativi sono: l'Applicativo Processo Penale (APP) dedicato ai magistrati e il Portale Deposito Atti Penali (PDP) dedicato ai difensori"*².

Sul piano normativo l'implementazione del processo penale telematico ha preso l'avvio con la pubblicazione della [l. 27 settembre 2021, n. 134](#), *"Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*, ed ha trovato concretizzazione a mezzo della legge delega, [d.lgs. 12 ottobre 2022, n. 150](#), *"Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*.

Il processo penale telematico è dunque una realtà normativa, prevedendo il codice di rito che gli atti debbano necessariamente essere redatti in modalità informatica (110 c.p.p.), depositati in modalità informatica (111-*bis* c.p.p.), raccolti in fascicoli informatici (111-*ter* c.p.p.).

¹ Cfr. la *"Relazione sull'attuazione degli interventi PNRR"*, Booklet Unità di Missione PNRR-Giustizia del 30 settembre 2025, a cura del Ministero della Giustizia.

² Cfr. la *"Relazione sull'attuazione degli interventi PNRR"*, [cit.](#)



Ai sensi della nuova normativa processuale il processo penale non dovrebbe, più di regola, svilupparsi mediante la produzione, il deposito, la trasmissione, la conservazione di documenti in formato analogico, bensì digitale, salvo eccezioni dettate dalla "*natura*" degli atti o da "*specifiche esigenze processuali*" (artt. 111-bis, c. 3, 111-ter, c. 3 c.p.p.).

Tale digitalizzazione dovrebbe essere possibile grazie ai nuovi applicativi: APP, che consentirebbe ai magistrati di acquisire gli atti, studiarli, redigerli, depositarli in formato digitale³; PDP che consentirebbe ai Difensori di effettuare i depositi digitalmente; Portale Notizie di Reato (NDR), che consentirebbe alle Forze dell'Ordine il deposito telematico presso la Procura della Repubblica della comunicazione della notizia di reato già *ab origine* in formato digitale.

2. Lo stato di fatto del processo penale telematico

Nei palazzi di giustizia il formato analogico è tuttora ampiamente in uso ed i carrelli ricolmi di faldoni sono tutt'altro che un ricordo del passato.

Le motivazioni sono molteplici, incidendo fattori che possono essere definiti fisiologici/normativi ed ulteriori criticità tuttora irrisolte.

Quanto ai primi, si è già accennato alle deroghe normativamente stabilite dall'art. 111-bis comma 3 c.p.p. legate alla "*natura*" degli atti ed a "*specifiche esigenze processuali*".

Una disposizione che, per esempio, continua a legittimare il deposito in formato analogico in udienza è l'art. 78 cpp relativo alla dichiarazione di costituzione di parte civile, che tuttora può essere "*presentata in udienza*". Secondo la Suprema Corte, che ne ha sancito la ritualità, si tratterebbe appunto di ipotesi riconducibile alle "*specifiche esigenze processuali*" di cui sopra (Cass., sez. 5, sent. 6 maggio 2025 n. 639).

Occorre altresì considerare che la stessa legge delega ha previsto una digitalizzazione progressiva, demandando al Ministero della Giustizia di individuare "*gli uffici giudiziari e le tipologie di atti*" per i quali derogare all'introdotta digitalizzazione⁴.

³ APP, *web application*, funziona da *browser* collegandosi con credenziali ADN ad un *link* e offre la funzionalità di firma remota, senza necessità di dispositivo di firma e di *smart card*. Le funzionalità dell'applicativo vengono descritte nella nota prot. n. 0003765.E del 22/11/2023 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione e la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati. Esso viene descritto come un applicativo "*che gestisce telematicamente i flussi di lavoro e gli interscambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori interni del procedimento, dalla fase delle indagini preliminari fino alla udienza preliminare esclusa, secondo gli obiettivi affidati al ministero della giustizia dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*"; idoneo alla redazione semplificata degli atti relativi digitali, mediante l'utilizzo di un "*nutrito gruppo di modelli standard*". Si descrive la funzionalità per la gestione di blocchi di testo motivazionali e capi di imputazione. Si evidenziano le funzioni per la ricerca e lo studio dei documenti dei fascicoli e per la redazione evoluta degli atti nonché per la formazione e la gestione del fascicolo informatico.

⁴ Cfr. l'art. 87, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rubricato "*Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico*".

In forza dell'art. 87 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'art. 3 del [d.m. 29 dicembre 2023, n. 217](#), aveva previsto un regime transitorio sino al 31 dicembre 2024, in base al quale, in estrema sintesi, nell'ufficio del GIP presso il Tribunale ordinario e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale il deposito da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati, segretari e cancellieri) di atti, documenti, richieste e memorie poteva avvenire anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., da eseguire obbligatoriamente tramite APP. In altre parole, si prevedeva che il deposito *"da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie"* relativi *"ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale"* nonché *"di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del cpp"* dovesse necessariamente avvenire con modalità telematiche, a mezzo APP.

Con [d.m. 27 dicembre 2024 n. 206](#), pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, veniva sostituito l'art. 3 del [d.m. n. 217 del 2023](#), prorogando sino al 31 dicembre 2025 il regime di c.d. "doppio binario" (deposito telematico e cartaceo), fermo restando l'obbligatorietà (negli uffici GIP e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini ed estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare; nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario; per i riti alternativi dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, del procedimento per decreto e per messa alla prova.

Sino al 31 marzo 2025, inoltre, in tali uffici di primo grado, poteva avere luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato ed al giudizio direttissimo.

Veniva altresì disposto che solo a decorrere dal 1° gennaio 2027 *"il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni"* dovesse avere luogo *"esclusivamente con modalità telematiche"* relativamente all'Ufficio del giudice di pace, alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al tribunale per i minorenni, al tribunale di sorveglianza, alla corte di appello, alla procura generale presso la corte di appello, alla Corte di cassazione, alla Procura generale presso la Corte di cassazione e che lo stesso regime temporale valesse per i "procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI".

Rimaneva fermo poi il c.d. "doppio binario" fino al 31 dicembre 2025 per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.



Con [decreto 30 dicembre 2025](#), *"Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico"*, veniva differita l'obbligatorietà di tali ultimi procedimenti limitatamente alle impugnazioni al 31 marzo 2026 ed al 30 giugno 2026 di tutti gli atti concernenti le intercettazioni.

Anche il regime dei depositi da parte dei soggetti abilitati esterni in forza di tale intervento normativo veniva dunque sensibilmente modificato, prevedendosi il deposito obbligatorio a mezzo PDP, salvo relativamente alle impugnazioni relative alle misure cautelari ed al sequestro probatorio, stante la deroga sino al 31 marzo 2026, ferma la perdurante deroga sino al 31.12.2026 per atti, documenti, richieste e memorie destinati a Ufficio del Giudice di Pace, Corte d'Appello, Procura generale presso la Corte d'Appello, Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale per i Minorenni, Tribunale di sorveglianza, Magistrato di sorveglianza, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, nonché relativi ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti con le autorità straniere) del c.p.p.

Con [decreto 26 giugno 2026, n. 114](#), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 149 del 30 giugno del 2026, sono stati disposti ulteriori differimenti all'obbligatorietà del processo penale telematico, stabilendo in particolare la nuova decorrenza del 1° gennaio 2027 per l'obbligatorietà delle intercettazioni, per le quali era prevista proprio la decorrenza dal 30 giugno 2026.

Modificando l'art. 3, comma 5 e comma 6, [d.m. 29 dicembre 2023, n. 217](#), introducendo il comma 5-bis e sopprimendo il comma 8, si è differito l'obbligo di deposito telematico di atti, documenti, richieste e memoria, salvo successive proroghe, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, presso le Corti d'appello e le Procure generali presso le Corti di appello al 1° luglio 2027 (ad esclusione della Corte di appello per i minorenni, delle misure cautelari e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, per i quali resta il doppio binario di deposito anche dopo il 1° luglio 2027); per gli Uffici del giudice di pace, la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione al 1° gennaio 2028 (ad esclusione dall'obbligo del deposito Mae di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri); per il Tribunale per i minorenni e la relativa Procura, al 1° gennaio 2029; per il Tribunale di sorveglianza al 1° gennaio 2030.

Si è poi stabilito che il deposito di cui al comma 5 abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche pure nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, a far data dal 1° gennaio 2028; nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte di appello per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029; nei procedimenti di cui al libro X c.p.p., a partire dal 1° gennaio 2029; nei procedimenti relativi alle misure cautelari, misure di prevenzione, Mae e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° gennaio 2030.

Si è inoltre previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soli soggetti abilitati esterni possa avere luogo anche con modalità telematiche presso le Corti d'appello e le relative Procure generali fino al 30 giugno 2027; presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione e gli Uffici del giudice di pace fino al 31 dicembre 2027.

Il nuovo testo normativo non opera nuovamente una semplice rinnovata calendarizzazione della digitalizzazione delle varie porzioni di giurisdizione ma attua una nuova visione del processo di informatizzazione del procedimento penale, prevedendo che d'ora in avanti l'obbligatorietà venga preceduta da una effettiva digitalizzazione già sperimentata in regime di doppio binario, leggendosi nelle premesse: *"rilevata la necessità di effettuare un'ulteriore riprogrammazione che tenga conto delle peculiarità sperimentate nei diversi uffici giudiziari, al fine di garantire che l'obbligatorietà del processo penale telematico sia sostenuta da strumenti effettivamente utilizzabili, stabili e coerenti con le esigenze della giurisdizione, evitando il disallineamento tra la previsione normativa e la capacità operativa reale degli uffici medesimi, mediante la rimodulazione differenziata dei termini di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare per tutti gli uffici giudiziari dal 1° gennaio 2027"*.

Per il futuro è prevedibile, dunque, che non si incontreranno le difficoltà che hanno caratterizzato l'avvio del processo penale telematico.

Vi sono state alcune osservazioni critiche alla scelta di dare l'avvio alla digitalizzazione interessando la fase più fluida del procedimento penale, ossia le indagini preliminari, coinvolgendo gli Uffici della Procura e del GIP, anziché ancorare la digitalizzazione all'avvenuto esercizio dell'azione penale.

Se effettivamente la fase di avvio della digitalizzazione così voluta dal Ministero non è stata semplice, avendo imposto sin da subito delicate riflessioni su svariati profili, quali ad esempio, le diverse profilazioni degli operatori, in base alla diversa visibilità già precedentemente goduta sui procedimenti analogici⁵, è pure vero che quand'anche l'obbligatorietà avesse interessato per primo il processo dibattimentale, si sarebbero presentati immediatamente diversi ed altrettanto rilevanti problemi, quali quello delle produzioni in udienza, affrontati nel corso dell'anno 2025 ma non risolti.

La trattazione delle udienze con modalità digitale presuppone l'esistenza di postazioni dedicate non solo per il giudice ed il cancelliere, ma per tutte le parti processuali. Non sempre le aule di udienza e le camere di consiglio sono attrezzate con computer e punti rete in numero sufficiente, né di regola è utilizzabile il wi-fi. Questo rende evidente l'impossibilità

⁵ Tra le criticità segnalate nella *"Relazione sull'utilizzo di app negli uffici giudiziari all'entrata in vigore del decreto 271 2023"* a cura del Gruppo di Analisi sugli applicativi del PPT, recepita dalla Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 102/IN/2014 avente ad oggetto *"Criticità applicativo del processo penale telematico (APP)"* del 7 Febbraio 2024 si evidenziavano, tra l'altro, *"problemi di profilazione che impediscono di attribuire a ciascun magistrato dell'ufficio i poteri attribuiti dai provvedimenti organizzativi"*.



per le parti di depositare in udienza i documenti a mezzo PDP e per le altre parti di visualizzarli immediatamente.

Nella consapevolezza di ciò, già in data 8 gennaio 2025 DGSIA, nella propria circolare avente ad oggetto *"Processo penale telematico - d.m. 27 dicembre 2024, n. 206 - Redazione verbali di udienza e modalità di acquisizione documentali"*, precisava che le produzioni di documenti o atti cartacei in udienza avrebbero dovuto essere scansionate dalla Cancelleria, richiamando nuovamente l'art. 111-bis comma 3 c.p.p., al quale, con riferimento alle produzioni in udienza, faceva richiamo anche la Suprema Corte nella pronuncia già citata Sez. 5, sentenza del 06.05.2025 n. 639/2025⁶.

La tematica delle produzioni in udienza ed anche la soluzione fornita da DGSIA consente di passare a trattare i profili problematici relativi alla digitalizzazione, che hanno sino ad oggi influito sulla sua effettività.

Proprio con riferimento alla criticità afferente alle produzioni in udienza, va dato atto che soluzione di preservare la completezza del fascicolo digitale mediante la scansione delle produzioni in udienza da parte della cancelleria si è rivelata scarsamente praticabile a causa della esiguità del personale amministrativo e dunque ad oggi il problema non è stato compiutamente risolto.

Altre serie criticità hanno interessato i tre applicativi APP, PDP, NDR.

Sin dal gennaio 2024 i magistrati della Procura della Repubblica e quelli degli uffici GIP hanno dovuto constatare che la descrizione dell'applicativo APP⁷ fornita dal Ministero nella propria nota avente ad oggetto *"Avvio applicativo del processo penale"* del 22 novembre 2023 non era aderente a quello fornito, quanto piuttosto a quello voluto⁸.

Benché nato da una visione utente-centrica, la versione licenziata nel gennaio 2024 è apparsa sin da subito decisamente ampiamente perfettibile, determinando l'insorgenza di tanti e tali problemi applicativi da scoraggiarne i magistrati dall'utilizzo e, stante

⁶ Si riporta parte della circolare: *"Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art.111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite "scansione" dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. Si prega di assicurare la massima diffusione della presente nota tra il personale amministrativo e i magistrati degli uffici in indirizzo"*.

⁷ Si richiama la descrizione dell'applicativo nella nota già citata prot. n. 0003765.E del 22/11/2023 del Ministero della Giustizia Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione e la Direzione Generale per I Sistemi Informativi Automatizzati, ove venivano descritte funzionalità tali da farlo apparire pienamente rispondente alle esigenze dell'utenza.

⁸ Nella *"Relazione sullo stato della Giustizia Telematica 2024"* del 24 luglio 2024 il Consiglio Superiore della Magistratura osservava: *"Sinteticamente è il caso di ribadire in questa sede come la progettazione dell'applicativo sia risultata gravemente insufficiente, mancando innanzitutto di una organica ed approfondita fase di analisi dei flussi procedurali quali derivano dalle norme processuali"*.

l'obbligatorietà del mezzo, dal provvedere *tout court*, temporeggiando in attesa di modifiche evolutive⁹.

In effetti nel corso dei mesi si sono susseguiti numerosi aggiornamenti evolutivi, sicuramente necessari, i quali tuttavia non hanno agevolato né la formazione del personale né il cambiamento culturale che deve accompagnare il passaggio dall'analogico al digitale e che, oltre a ciò, hanno reso lo stesso applicativo piuttosto instabile, determinando anomalie e malfunzionamenti tutt'altro che sporadici, in un frequente contesto di lentezza di funzionamento.

Quale redattore atti, l'applicativo offre la doppia funzione di procedura guidata e dell'upload. Quest'ultima è tuttora la più utilizzata, a fronte di modelli non rispondenti ancora alle esigenze dell'utenza. Solo nel mese di maggio 2026 è stata implementata una modalità dedicata per la creazione dei capi di imputazione, gestiti come elementi associati al fascicolo, ed è tuttora pertanto in fase di rodaggio. L'utilizzo della modalità di upload vanifica tuttavia la finalità di preservare la correttezza del dato.

Quale documentale, l'applicativo consente di visualizzare i fascicoli assegnati.

Non tutti i fascicoli digitali sono tuttavia già completamente popolati perché non tutti gli atti sono nativi digitali e non tutti i documenti vengono depositati digitalmente, nonostante debba darsi atto dello sforzo delle cancellerie di dematerializzare ed inserire nel fascicolo telematico atti e documenti analogici tramite la funzione di upload e nonostante la progressiva digitalizzazione dei fascicoli analogici da parte di personale *ad hoc* nell'ambito del progetto di dematerializzazione del PNRR, che scansiona i fascicoli analogici ed inserisce gli atti ed i documenti scansionati nell'applicativo TIAP¹⁰, in vista della migrazione degli stessi in APP.

In realtà, tuttavia, le Cancellerie effettuano anche l'operazione inversa di stampa dei provvedimenti nativi digitali sia perché tuttora il fascicolo consultato è quello analogico, sia perché, come già evidenziato, per legge vi sono ancora oggi atti non telematici, sia perché non tutti gli Uffici, primo tra tutti la Corte Appello, hanno già visibilità in APP, non ancora accessibile neppure per il Foro.

Presso il Tribunale di Genova l'unica tipologia di procedimento interamente digitalizzato è quello delle procedure di archiviazione nei confronti di indagati ignoti, ma anche in tal caso ciò non vale per tutti i procedimenti e deve comunque essere redatto un elenco in

⁹ A titolo esemplificativo, la prima versione dell'applicativo non prevedeva la possibilità di gestire i procedimenti a carico di ignoti trasmessi dalla PG a mezzo portale NDR con il sistema degli elenchi massivi, di cui all'art. 107-*bis* disp. att. c.p.p. Nella propria delibera plenaria del 13 Marzo 2024 il C.S.M. evidenziava che, esaminati i dati di 114 Procure su 140, si fosse registrato un calo del 63,7% nel numero delle richieste di archiviazione nei procedimenti a carico di noti e dell'80,1% per i procedimenti nei confronti di persone ignote e che, esaminato il dato di 98 uffici GIP su 140, si fosse registrato un calo del 93,4% dei decreti di archiviazione nei procedimenti a carico di noti e del 96,9% a carico di ignoti.

¹⁰ TIAP, acronimo di Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali, è un'applicazione informatica sviluppata dal Ministero della Giustizia per la gestione digitale dei fascicoli processuali penali.



formato analogico dei fascicoli per i quali viene chiesta l'archiviazione con modalità digitale per rendere edotto il GIP del pervenimento, considerato che ad oggi una delle più gravi criticità dell'applicativo è forse rappresentata dalla *home page*, che non consente al giudice di governare il ruolo, non avendo il magistrato contezza innanzitutto di ciò che perviene¹¹.

L'assistenza tecnica di secondo livello, d'altro canto, è risultata sino ad oggi insufficiente.

Anche gli ulteriori applicativi PDP (Portale Deposito Atti Penali) e NDR (Portale Notizie Reato) hanno sin da subito evidenziato criticità.

Quanto al primo, esse sono state legate prevalentemente all'accettazione automatica e lo stesso Ministero le ha affrontate nella propria relazione del 30.10.2024 prot. m_dg.DOG07.30/10/2024.0041269.U a cura del Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione e la Direzione Generale per I Sistemi Informativi Automatizzati avente ad oggetto "*Accettazione automatica degli atti e criticità segnalate. Chiarimenti*".

Quanto al secondo, la Settima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera del 9 Aprile 2025 evidenziava le criticità correlate al procedimento di iscrizione delle notizie di reato pervenute telematicamente. A titolo esemplificativo, si rilevava che non fosse possibile eliminare o sostituire il reato indicato dalla PG in sede di trasmissione della notizia di reato o dalla segreteria all'atto di accettazione per quanto l'attività di iscrizione delle notizie di reato sia peculiare ed esclusiva del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 335 c.p.p.¹².

La sommatoria dei fattori fisiologici e critici di cui sopra dà conto dell'attuale concreta difficoltà di avviare una completa digitalizzazione, che vada oltre al deposito di provvedimenti formati telematicamente e depositati telematicamente, ma che interessi l'intero procedimento penale, dalla sua genesi al suo epilogo.

3. Il ruolo dell'art. 175-bis c.p.p. tra obbligatorietà e limiti di fattibilità del PPT

Pur a fronte delle evidenti criticità verificatesi già in fase di avvio del processo penale telematico, ampiamente documentate dalle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, non sono stati adottati provvedimenti derogatori a carattere nazionale e questo ha imposto ai capi degli uffici di fare ricorso all'applicazione dell'art. 175-bis c.p.p.¹³.

¹¹ Occorre tuttavia dare atto che sono in fase di prossimo rilascio le nuove *home page* di Procura, GIP, Dibattimento, che dovrebbero garantire la governabilità del ruolo mediante l'introduzione di nuove "*card*" e l'evoluzione di quelle già esistenti.

¹² Cfr. la delibera del 2 Aprile 2025 della Settima Commissione del C.S.M. avente ad oggetto "*criticità relative all'applicativo app rilevate dagli uffici giudiziari. Aggiornamento all'1/4/2025*".

¹³ Il Presidente del Tribunale di Genova, a fronte delle numerose e varie criticità riscontrate, sia strettamente correlate ai malfunzionamenti dell'applicativo, sia ai problemi di carattere in senso lato logistico venutisi a

Tale disposizione prevede al comma 1 che *"il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (...)".*

Il comma 4 recita: *"La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento"*¹⁴.

La nozione di *"malfunzionamento"* di cui all'art. 175-bis c.p.p., nel panorama di un applicativo in continuo sviluppo, soggetto a scossoni di assestamento in concomitanza con i rilasci di nuove funzioni e con un'assistenza tecnica risultata almeno sino ad oggi non sempre adeguata¹⁵, è stata interpretata come non limitata a singoli *blackout* dell'applicativo.

L'interpretazione dell'art. 175-bis c.p.p. quale necessaria salvaguardia per i casi in cui l'utilizzo dell'informatica rischi di compromettere il servizio giustizia è del tutto condivisibile e coerente con le considerazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e della giurisprudenza sovranazionale e nazionale in merito alla natura servente della tecnologia rispetto alla giurisdizione ed all'esercizio del diritto di difesa.

creare, disponeva ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p. con i provvedimenti dell'8.01.2025, integrato in data 13.01.2025, del 21.03.2025, del 25.09.2025 e del 23.03.2026, aventi ad oggetto *"Disposizioni operative in materia di processo penale telematico a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206"*.

¹⁴ La Suprema Corte ha affermato che il provvedimento assunto dal dirigente dell'ufficio giudiziario ha natura amministrativa e non è sindacabile dall'A.G.O., ragione per cui ha più volte affermato che il GIP non possa qualificare inammissibile l'istanza di archiviazione depositata in formato analogico in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica.

Fermo tale assunto, in diverse pronunce ha sancito l'abnormità del provvedimento del GIP *"in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale"* (cfr. Cass., sez. 6, sent. 19 dicembre 2024 - dep. 04 febbraio 2025 n. 4533 Cc.; Cass., sez. 5, sent. 06 novembre 2024 Cc. - dep. 19 dicembre 2024 n. 47016 e Cass., sez. 2, 05 novembre 2024 Cc. - dep. 28 novembre 2024 n. 43678).

Anche laddove Cass., sez. 4, sent. 17 ottobre 2024 Cc. - dep. 30 gennaio 2025 n. 3824 ha affermato invece che *"non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a «ignoti seriali», depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico «APP» da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale"*, non ha posto comunque in discussione *"che il provvedimento adottato ... dal Procuratore della Repubblica con cui veniva accertato il «malfunzionamento», pur avendo effetti nella gestione degli affari giudiziari, presenta indubbie caratteristiche di «atto amministrativo», avente funzioni organizzative per il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, la cui sindacabilità compete agli organi della giustizia amministrativa"*.

¹⁵ L'assistenza tecnica viene fornita mediante contatto via e-mail all'indirizzo <https://helpdesk.giustizia.it>. Il Ministero della Giustizia, consapevole delle criticità del modello di assistenza tecnica garantito con il servizio centralizzato esternalizzato, evidenziate anche dal Consiglio Superiore della Magistratura nella *"Pratica num. 102/IN/2014. Criticità applicativo del processo penale telematico (APP)"*, ove si qualifica *"inadeguata" "l'assistenza tecnica predisposta per APP"*, ha recentemente optato per la diversificazione tra l'assistenza tecnica sugli applicativi, fornita da remoto dai fornitori, e quella sulle postazioni di lavoro, affidata a presidi stabili in loco.



La CEDU nella sentenza del 23 maggio 2024 [*Patricolo e altri c. Italia*](#) ha affermato, in tema di improcedibilità del ricorso, che *"le nuove tecnologie dovrebbero essere utilizzate come strumenti per migliorare l'accesso effettivo e concreto alla giustizia e che dovrebbe esservi la supervisione dei giudici sulla loro messa in opera in modo da garantire i diritti procedurali delle parti"*; che *"i tribunali interni debbano evitare il formalismo eccessivo tenendo conto degli ostacoli pratici che i ricorrenti possono incontrare nell'utilizzo delle nuove tecnologie"*; che *"Qualora l'accesso alla tecnologia risulti poco pratico occorre mettere a disposizione un'ideale alternativa equivalente"*¹⁶.

Nella Delibera Plenaria C.S.M. del 13 marzo 2024 avente ad oggetto *"Criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli Uffici giudiziari"* si legge: *"Va premesso che qualsiasi applicativo adottato negli uffici giudiziari richiede un'attenta valutazione, volta ad accertare che il suo funzionamento non condizioni l'attività giurisdizionale del magistrato o l'organizzazione degli uffici giudiziari, prerogative rispetto alle quali l'applicativo, e più in generale la struttura informatica, debbono essere assolutamente neutri. Così non sarebbe, per esempio, se l'applicativo imponesse al magistrato che lo utilizza una determinata scelta interpretativa, o impedisse l'utilizzo di una facoltà che la legge gli consente"*.

Sembra legittimo, pertanto, derogare all'obbligatorietà del digitale (ai sensi degli artt. 124, 111-bis, 111-ter, 124 c.p.p.) laddove questo comporti l'ingestibilità del processo, anche se non strettamente riconducibile a singoli malfunzionamenti.

4. Il monitoraggio del Consiglio Superiore della Magistratura sulle ricadute delle scelte in materia di informatica sull'esercizio della giurisdizione e sull'organizzazione degli uffici

Alla luce dell'esperienza dei primi due anni e mezzo di processo penale telematico è difficile sostenere che la giurisdizione sia del tutto esente da condizionamenti da parte dell'informatica.

E' esperienza quotidiana dei magistrati che utilizzino APP l'insorgenza di ostacoli in senso lato di carattere informatico alla redazione dei provvedimenti. È sufficiente che nella filiera

¹⁶ L'imperativo per *"i tribunali interni"* di *"evitare il formalismo eccessivo"* è stato condiviso anche dalla Suprema Corte che, chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità di un reclamo proposto dal detenuto inviata ad indirizzo pec non riferibile all'ufficio da ritenersi competente, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, comma 7 lettera C), d.lgs. 150/2022 nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione, evidenziando che il rigido formalismo della disciplina introdotta, con l'impossibilità anche solo di emendare o sanare un vizio puramente formale, risulti porre un limite eccessivo, oltre che ingiustificato, all'esercizio del diritto un equo processo, anche nei gradi di giudizio successivi al primo, se previsti dall'ordinamento dello Stato (Cass., sez. 1, ord. 1° luglio 2025 n. 2284/2025).

informatica del procedimento vi sia un'omissione da parte di un operatore a monte, per rendere impossibile la redazione del provvedimento a valle¹⁷.

L'esperienza concreta sinora vissuta nella fase di avvio del processo penale telematico ha evidenziato che non sempre le scelte tecniche sono neutre.

E' evidente che per garantire il corretto esercizio della giurisdizione siano fondamentali l'assoluta riservatezza dei dati presenti all'interno dei *server* e l'esistenza di procedure di *disaster recovery* e che, per contro, la lentezza della rete possa incidere sostanzialmente sull'erogazione del servizio giustizia, l'assenza di dotazioni informatiche performanti possa compromettere concretamente il processo penale telematico, gli applicativi possano imporre scelte giuridiche mediante vincoli informatici.

Occorre allora soffermarsi sulle scelte adottate in materia e sulle relative competenze.

E' noto che l'110 Cost prevede che *"Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia"*.

Il Ministero della Giustizia ha competenza esclusiva in tema di reti e server; hardware; software¹⁸.

Compete al Ministero della Giustizia, dunque, anche la scelta e/o lo sviluppo degli applicativi.

¹⁷ Per esempio, è preclusa al GIP la redazione dell'ordinanza in formato digitale a seguito dell'udienza per opposizione alla richiesta di archiviazione qualora la cancelleria non effettui una determinata registrazione sui registri informatici, comparando l'indicazione *"Per redigere questo atto è necessaria la preventiva annotazione a registro da parte della cancelleria della opposizione alla richiesta di archiviazione"*, così come allo stato è precluso al magistrato l'utilizzo del modello personalizzato di provvedimento qualora la richiesta non pervenga con modalità telematica e sia rinvenibile nella *"card"* *"pendenti"*.

¹⁸ Il Ministero della Giustizia è articolato in Dipartimento Per L'innovazione Tecnologica Della Giustizia; DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati); CISIA (Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati).

DGSIA, tra le molte competenze, cura in via esclusiva le procedure di acquisizione di servizi e forniture concernenti soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione; cura altresì le procedure di acquisizione di beni, servizi e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti le sale server.

Il Direttore Generale ha potestà normativa ex art. 34, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 secondo cui le *"specifiche tecniche"* sono stabilite dal responsabile per i servizi automatizzati del Ministero della Giustizia sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (cfr. Specifiche Tecniche 2 agosto 2024) ed ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., certifica *"il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia"*.

I CISIA (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Palermo), tra l'altro, si occupano di gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia, per tutti gli uffici del Ministero, uffici amministrativi e gli uffici giudiziari, per il territorio di propria competenza; di garantire la corretta diffusione ed assistenza territoriale per le postazioni di lavoro, piattaforme di collaborazione e produttività individuale, sistemi di audio/video e le applicazioni ministeriali; di gestire la domanda dei fabbisogni di beni e servizi informatici territoriali in coordinamento con gli uffici centrali; di assicurare la diffusione presso gli uffici del territorio delle soluzioni e dei sistemi informativi automatizzati e la realizzazione delle soluzioni di telecomunicazione e fonia; di garantire il rispetto delle linee guida e procedure di sicurezza informatica; di fornire supporto agli uffici centrali, per la realizzazione, diffusione e gestione dei siti internet degli uffici giudiziari.



Trattandosi di competenze in settori nevralgici, che possono concretamente incidere sull'esercizio della giurisdizione, è del tutto evidente la necessaria attenzione da parte dell'Organo di Autogoverno.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, sfruttando anche la complessa articolazione di cui si è dotato per i delicati settori dell'innovazione e dell'informatica per avere un immediato collegamento con gli uffici territoriali¹⁹, da sempre dedica grande attenzione alle scelte ministeriali, monitorandone le ripercussioni sulla giurisdizione.

Ciò è avvenuto, ad esempio, con riferimento alla scelta ministeriale della gestione su *cloud* delle risorse e dei dati giudiziari.

In particolare, nella [*"Relazione sullo stato della Giustizia Telematica 2024"*](#) oggetto della delibera 24 luglio 2024, il C.S.M. ha rilevato che *"La digitalizzazione dei dati e la loro gestione a mezzo cloud pongono delicati e peculiari problemi con riferimento all'effettività dell'esercizio dei poteri di sorveglianza dell'Autorità Giudiziaria sulle attività svolte attraverso le strutture informatiche ministeriali, peraltro spesso gestite con l'ausilio di società private di assistenza sistemistica" (...)* e che *"la massiva traslazione della gestione dei dati sui cloud comporterà un aumento del traffico sulle reti che, in assenza di un generale monitoraggio delle performance delle infrastrutture informatiche, potrebbe portare a gravi difficoltà nella tempestiva gestione dei flussi giudiziari creando concreti ostacoli all'esercizio della giurisdizione"*.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'avvio del processo penale telematico²⁰.

¹⁹ La Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura (Commissione per l'organizzazione degli uffici giudiziari), che si occupa dei problemi relativi allo sviluppo dell'informatica giudiziaria e ai suoi effetti sull'attività giudiziaria e sull'organizzazione degli uffici, si avvale, come previsto da ultimo nella [*Delibera Consiglio Superiore della Magistratura Plenum*](#) del 6 novembre 2019 *"Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione"*, dei magistrati della Struttura Tecnica per l'Organizzazione presso il Consiglio Superiore della Magistratura, a loro volta in collegamento con magistrati Referenti Distrettuali per l'Innovazione presenti in ogni distretto, sia per il settore civile che per il settore penale, che si interfacciano con i Magistrati di Riferimento per l'Innovazione e l'informatica presenti presso ogni ufficio giudiziario, sia nel settore civile che nel settore penale. Questa rete di magistrati ha, tra le altre, la finalità di segnalare dalla base le esigenze e le criticità afferenti al processo di digitalizzazione, così da consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di offrire il proprio contributo al Ministero e di creare un collegamento immediato tra il Consiglio Superiore della Magistratura e la base. Tutto ciò aiuta ad armonizzare la ripartizione di compiti in materia di informatica tra il Ministero ed il Consiglio Superiore della Magistratura, tutelando al contempo l'autonomia della giurisdizione.

²⁰ Già in data 5 febbraio 2024, a meno di due mesi dall'introduzione dell'obbligatorietà del processo penale telematico nei limitati ambiti già sopra citati, la Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura deliberava di inoltrare una nota ("Pratica num. 102/IN/2014") a firma del proprio Presidente avente ad oggetto *"criticità applicativo del processo penale telematico (APP)"*. Oltre a una serie di criticità relative all'impossibilità di gestire, ad esempio, gli atti e i documenti dei procedimenti iscritti prima del 15 gennaio 2024 e di trattare con tempistiche accettabili i procedimenti di archiviazione contro ignoti, veniva segnalata un'indebita ingerenza sulle *"ordinarie modalità di funzionamento degli uffici giudiziari"* e sulle *"modalità di formazione degli atti processuali"* poiché l'applicativo imponeva che qualsiasi atto del Pubblico Ministero dovesse essere versato nel fascicolo processuale a seguito di una sorta di ratifica della segreteria, impedendo altresì il tempestivo intervento del Pubblico Ministero in tutte le situazioni di urgenza.

Nel corso dei mesi sono state monitorate con attenzione le criticità, sottolineando ripetutamente l'esigenza che l'informatica sia al servizio della giurisdizione, e non viceversa.

Lo stesso Organo di Autogoverno ha evidenziato anche la necessità che gli strumenti informatici posti a disposizione degli uffici non costringano gli stessi a modificare i propri progetti organizzativi e tabellari, essendo anche in tal caso necessario che sia l'informatica ad adeguarsi all'organizzazione giudiziaria e non il contrario.

Per citare alcuni concreti esempi, nella delibera del febbraio 2024 il Consiglio Superiore della Magistratura censurava la circostanza che l'applicativo imponesse che qualsiasi atto del Pubblico Ministero dovesse essere versato nel fascicolo processuale a seguito di una sorta di ratifica della segreteria, soluzione che non trovava rispondenza nell'organizzazione degli uffici e che risultava assolutamente inadeguata in relazione all'attività dinamica del Pubblico

Con delibera plenaria del 13 Marzo 2024 avente ad oggetto *"criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli uffici giudiziari"*, il Consiglio Superiore della Magistratura richiamava innanzitutto il parere del 6 dicembre 2023 richiesto dal Ministero della Giustizia sullo schema di decreto ministeriale 271/2023 ove era stata evidenziata *"la necessità di perseguire un equilibrio tra efficientismo e garanzia dei diritti di livello costituzionale"* riportandosi anche a passaggi della precedente delibera del 2015 in materia di verifica dello stato di informatizzazione del processo penale, nella quale era stata già evidenziata la necessità che l'informatizzazione aderisse alle finalità del giusto processo, dovendo essere *"la tecnica a dover seguire il modello costituzionale normativo del processo in vigore - con i doverosi adattamenti - e non viceversa"*. Si aggiungeva che gli obiettivi fossero qualità e quantità, con conseguente riduzione dei tempi del processo e che *"l'inversione di questi termini, invece, creerebbe condizioni di maggiore ingolfamento delle attività, e rivelerebbe tutta la miopia di un progetto pensato esclusivamente nell'ottica efficientista"*. L'analisi proseguiva con la lettura dei dati statistici relativi alle archiviazioni, in netta contrazione dall'introduzione dell'obbligatorietà della digitalizzazione. Si evidenziava anche nuovamente con preoccupazione il rischio che l'applicativo individuasse moduli organizzativi predeterminati ai quali gli uffici dovessero adattarsi, essendo necessario consentire ad ogni ufficio di mantenere la propria articolazione interna in conformità del processo organizzativo e delle tabelle.

Con l'ulteriore delibera 24/07/2024 relativa allo *"stato della giustizia telematica"* si attestava la persistenza di gravi criticità di APP.

Nella *"Relazione sullo stato della Giustizia Telematica 2024"* oggetto della delibera 24 luglio 2024 il Consiglio Superiore della Magistratura sottolineava che *"l'apporto delle macchine nel lavoro del magistrato è un dato di fatto, ma ha reso evidente come lo strumento informatico possa influire non solo sull'organizzazione del lavoro ma anche avere riflessi sull'esercizio della giurisdizione"*

In data 11 dicembre 2024 le Commissioni di Sesta e Settima del Consiglio Superiore della Magistratura proponevano all'unanimità l'adozione della delibera avente ad oggetto il parere sul regolamento recante modifiche al [decreto 29 dicembre 2023 il n. 217](#), auspicando una diversa tempistica di estensione dell'obbligatorietà per le ulteriori fasi processuali e comunque la previsione di un doppio binario analogico-telematico con riferimento alle iscrizioni dei procedimenti penali ed all'instaurazione del giudizio direttissimo ma anche ai riti speciali immediato ed abbreviato, ove frequentemente vi è presenza di imputati sottoposti a misura cautelare. Analogo doppio binario veniva invocato per le produzioni documentali nel corso dell'udienza preliminare e dibattimentale, mantenendo invece la prevista digitalizzazione del decreto penale e l'introduzione del deposito telematico delle sentenze dibattimentali, salvo la necessaria sperimentazione.

Il Ministero non accoglieva tali proposte.

In data 2 aprile 2025 la Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura proponeva l'adozione di un'ulteriore delibera avente ad oggetto *"criticità relative all'applicativo app rilevate dagli uffici giudiziari. Aggiornamento all'1/4/2025"*. Si evidenziava innanzitutto che le caratteristiche di APP non potessero essere considerate aderenti al dettato normativo con riferimento al procedimento di iscrizione delle notizie di reato ex art 335 c.p.p. Altre criticità venivano rilevate con riferimento al giudizio direttissimo ed al giudizio immediato.



Ministero. Analogamente evidenziava che l'applicativo, come già sopra indicato, non consentisse di iscrivere le notizie di reato nel rispetto dell'art. 335 c.p.p. e che l'iniziale mancata previsione delle archiviazioni massive contrastasse con l'art. 107-bis disp. att. c.p.p.

Da ultimo, nella delibera del 3 giugno 2026, esprimendo il parere favorevole sullo schema del decreto del Ministro della giustizia concernente "Regolamento recante ulteriori modifiche al [decreto 29 dicembre 2023, n. 217](#) in materia di processo penale telematico", evidenziava l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria per le intercettazioni *"già avviate in modalità analogica o ibrida al momento dell'entrata in vigore del regime telematico esclusivo"*. Ad oggi il d.m. 26 giugno 2026 n. 114 non ha recepito tale rilievo ma stante il differimento dell'obbligatorietà al 1° gennaio 2027 non può escludersi un successivo intervento normativo.

Detto monitoraggio del C.S.M. si è tradotto, infatti, in un proficuo confronto con il Ministero della Giustizia, in un'ottica di stretta collaborazione, con l'obiettivo comune di uno sforzo sinergico per fare decollare nel minore tempo possibile una digitalizzazione del processo che corrisponda alle reali esigenze degli operatori del diritto. Con tale finalità è stato anche istituito presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - un gruppo di lavoro per il processo penale telematico (PPT), al quale partecipano personale amministrativo ministeriale, magistrati, giudicanti e requirenti, avvocati, che si confrontano con gli informatici sviluppatori di APP²¹.

5. Il difficile equilibrio tra informatica, normativa processuale, esercizio della giurisdizione. In particolare, il deposito telematico degli atti

Pur nella comunità di intenti di Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Foro, tuttora non mancano i condizionamenti dell'informatica sulle scelte organizzative o sull'esercizio della giurisdizione, anche considerando i dubbi interpretativi che ingenera su istituti nati in vigenza del processo analogico, adattati all'era del processo digitale.

A titolo esemplificativo, nell'applicativo APP si è assistito ad alcune significative modifiche dei "timbri di deposito" del giudice e della cancelleria.

Inizialmente il timbro di deposito della cancelleria recepiva automaticamente il giorno e l'orario di deposito del giudice, soluzione non ottimale perché privava di alcuna valenza

²¹ Proprio nell'ambito di tale gruppo di lavoro si studiano le modifiche evolutive dell'applicativo per far sì che esso si attagli alle norme processuali ed alla complessa organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari. Questa attività assume assoluta rilevanza proprio a seguito del nuovo *modus operandi* del Ministero, illustrato nel d.m. 26 giugno 2026 n. 114, di cui sopra, essendo appunto fondamentale individuare *"strumenti effettivamente utilizzabili, stabili e coerenti con le esigenze della giurisdizione, evitando il disallineamento tra la previsione normativa e la capacità operativa reale degli uffici medesimi"*.

certificativa il depositato del cancelliere. Si è passati così ad un timbro che recava l'indicazione del giorno e dell'orario effettivo di deposito da parte del cancelliere, così creando una certa confusione, stante l'esistenza di due diverse attestazioni di deposito. In seguito si è introdotto un timbro in cui il cancelliere attesta l'avvenuto deposito da parte del giudice, facendo dunque riferimento al giorno e ora di quest'ultimo.

Nel mese di maggio 2026, inoltre, è stata introdotta la doppia timbratura degli atti relativi alle misure cautelari e precautelari, che attesta i momenti sia di trasmissione che di effettiva ricezione presso l'ufficio destinatario.

Occorre dunque interrogarsi sulla nozione di deposito del provvedimento.

Non vi sono dubbi che nell'era della digitalizzazione sia stata introdotta una nuova nozione di deposito.

L'art. 111-bis c.p.p. rubricato *"deposito telematico"* (introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), recita: *"Salvo quanto previsto dall'art. 175 bis c.p.p., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici"*.

L'art. 15 del [d.m. 21 febbraio 2011 n. 44](#) (*"Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni"*) prevede che *"L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34"*.

Ciò comporta che il giudice, depositando il proprio provvedimento, ne determina l'inserimento nel fascicolo processuale, previa acquisizione da parte del cancelliere.

Invero sono vigenti tuttora disposizioni che sembrano attribuire rilevanza al deposito da parte del cancelliere.

L'art. 548 c.p.p. *"Deposito della sentenza"*, prevede: *"1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.*

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello".

L'art. 128 c.p.p. *"Deposito dei provvedimenti del giudice"* prevede che *"Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla*



deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione".

L'art. 585 comma 2 c.p.p. prevede che i termini per impugnare decorrano *"dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio"*.

L'art. 293 c.p.p., in tema di ordinanze applicative di misure cautelari, prevede al comma 3 che *"Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore"*.

Vi è poi l'art. 292 comma 2-bis c.p.p., che prevede che *"L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato"*.

Nell'ipotesi di ordinanza cautelare, dunque, non solo è ancora previsto che siano *"depositate nella cancelleria"* ma anche che rechino *"la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice"*.

Come sostenuto dalla Suprema Corte in una risalente sentenza, la cui massima sembra tuttora attuale, il deposito in cancelleria del provvedimento *"serve a mettere l'atto a disposizione delle parti e segna i tempi dell'impugnazione in determinati casi"* (Cass., sez. 6, sent. 23 giugno 1993 - dep. 08 novembre 1993 n. 9984).

Questa funzione sembrerebbe tuttora idonea a segnare la distinzione tra il deposito del provvedimento da parte del giudice e il deposito del cancelliere.

Ove il provvedimento sia telematico, secondo la normativa succitata, il giudice, mediante l'applicativo in dotazione, deposita direttamente il provvedimento nel fascicolo telematico. Questo non comporta, tuttavia, la sua immediata ostensione agli aventi diritto, che passa attraverso il deposito in cancelleria, per la messa a disposizione degli aventi diritto, nelle ipotesi, secondo le modalità ed i tempi previsti dal codice di rito.

Sembrerebbe dunque di potersi affermare che ai fini della valutazione della tempestività del deposito della sentenza da parte del giudice possa attribuirsi rilievo all'avvenuto deposito nel fascicolo telematico senza che ciò, allo stato della normativa, privi di rilevanza il deposito in cancelleria, tuttora previsto²².

²² Nella vigenza della precedente versione dell'art. 15, d.m. 44/2011 e con riferimento alla sentenza civile pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., e dunque pubblicata, come la sentenza penale, mediante la sua lettura, la Suprema Corte, Cass. Civ. Sez. 3, nella sentenza n. 22871 del 10.11.2015, aveva sostenuto che il giudice depositasse telematicamente una sorta di *"minuta"* della sentenza e che fosse indispensabile l'intervento del cancelliere.

La norma prevedeva: *"1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e' depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da parte*

Non va comunque dimenticato che il processo penale è basato sull'oralità e che ai sensi dell'art. 545 c.p.p., rubricato *"Pubblicazione della sentenza"*, *"1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo."*

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva."

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza."

Vero è che in ipotesi di sentenza i termini per proporre impugnazione di regola non decorrono dal deposito né da parte del giudice né da parte del cancelliere, posto che, ex art. 585 c.p.p., se la sentenza è contestuale, esso decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, mentre, se non è contestuale, di regola, dalla scadenza del termine per il deposito della stessa.

Ciò pare rendere necessariamente diversa la funzione del deposito della sentenza da parte del giudice nel processo penale telematico rispetto a quella nell'ambito del processo civile telematico, ove ex art. 133 c.p.c. *"La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. / Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325"*.

della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma digitale.

2. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente."

3. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico" [omissis].

La Suprema Corte scriveva: *"Intanto, va detto che, a seguito dell'adozione delle regole tecniche sopra richiamate, l'attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico (anche quando non pronunciate ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.) è soltanto avviata dal giudice."*

E' infatti sempre indispensabile l'intervento del cancelliere."

A seguito della modifica dell'art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con l'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del D.M. n. 209 del 2012, il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento – corrispondente, in sostanza, alla "minuta" di cui è detto nel(l'oramai desueto) art. 119 disp. att. cod. proc. civ. – perché il cancelliere («accettando» il documento) possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente, in minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest'ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore). (...) Quando invece la sentenza è inserita nel verbale di udienza od a questo allegata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'attività del cancelliere è pur sempre necessaria per l'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e per consentirne l'estrazione di copia, ma non anche ai fini della sua pubblicazione. Ed invero, come detto, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. è da intendersi pubblicata con la sua lettura in udienza da parte del magistrato che ne è l'autore (cfr. Cass. n. 11176/15, anche per ulteriori riferimenti)". Oggi, tuttavia, la norma è stata profondamente modificata e ciò sembra debba condurre ad attribuire un diverso significato al deposito del magistrato. Ciò nonostante, non sembra privo di valore neppure il deposito del cancelliere.



6. Il PPT nell'imminente futuro e le nuove sfide

Nei paragrafi precedenti si è tentato di dare conto non tanto delle criticità, quanto della complessità del processo di digitalizzazione in corso.

È doveroso evidenziare che tale processo sta positivamente progredendo e che mese dopo mese si colgono i frutti dell'impegno profuso dal Ministero, in sinergia con il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Foro.

Le funzionalità dell'applicativo sono sicuramente ben diverse da quelle del gennaio 2024, essendo state introdotti, solo per citare alcuni esempi, il visto dei verbali di udienza, la modalità di redazione degli atti semplificati, la sostituzione del magistrato nel singolo provvedimento o nell'attività di udienza, così come è migliorata la visibilità del fascicolo grazie alla nuova alberatura.

Il Ministero ha istituito il già citato Gruppo di lavoro per il PPT, messo a disposizione degli operatori webinar formativi, una piattaforma di e-learning, unità di personale esterno esperto nell'utilizzo dell'applicativo di supporto agli uffici.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha offerto il proprio fattivo contributo all'implementazione dell'applicativo sfruttando il proprio patrimonio conoscitivo garantito dalla complessa articolazione di STO, RID, MAGRIF.

Può essere dunque espresso un moderato ottimismo riguardo all'implementazione del processo penale telematico che, quand'anche richiederà tempi non brevissimi, avrà importanti ricadute in termini di efficienza²³.

Vero è che la tecnologia corre più veloce della digitalizzazione del processo penale²⁴, tanto che il tema centrale non sembra neppure più il processo penale telematico quanto l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla giustizia.

Se ad oggi l'Unione Europea²⁵ ha optato per un utilizzo servente dell'IA rispetto alla giurisdizione, non è facile prevedere quale sarà lo scenario nel prossimo futuro, essendo comunque certo che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia già perfettamente colto la natura dirompente degli ultimi sviluppi tecnologici, analizzando le possibili ricadute sull'esercizio della giurisdizione dapprima nella [*"Relazione sullo stato della Giustizia Telematica 2024"*](#) oggetto della delibera 24 luglio 2024, nella quale si analizzava anche il

²³ Se piccoli traguardi della digitalizzazione sono già rappresentati dalla scomparsa dell'inutile duplicazione di atti processuali all'interno dei fascicoli, ancora oggi all'ordine del giorno nei faldoni ricolmi di duplicati di atti e documenti analogici, oppure dalla definitiva semplificazione delle procedure di notificazione da parte della cancelleria con l'utilizzo di APP, già positivamente sperimentata, la vera efficientazione del processo penale telematico discenderà dall'unico flusso digitale a partire dalla notizia di reato sino al giudizio di legittimità.

²⁴ E' significativo che l'art. 447 c.p.p. sia stato modificato nella parte in cui prevedeva la fissazione con decreto in calce alla richiesta, presumibilmente ritenendo che la digitalizzazione del processo non consentisse più l'utilizzo di tale modalità di provvedimento da parte del giudice, e che sia stato invece introdotto informaticamente l'atto semplificato, che consente al giudice proprio di provvedere in calce alle istanze.

²⁵ Cfr. § 61 2024/1689 Regolamento Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

disegno di legge sull'IA, per poi elaborare con Delibera Plenaria del 08.10.2025, a seguito dell'entrata in vigore della [legge n. 132 del 2025](#)²⁶, *"Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia"*.

Nella [relazione del luglio 2024](#) si evidenziava la *"visione antropocentrica"* che vuole l'uomo come agente del processo decisionale in ambito giudiziario, richiamandosi i *"principi sostanziali e metodologici"* dettati dalla *"Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari"* licenziata dalla Commissione Europea sull'efficacia della giustizia (Cepej) del 3-4 dicembre 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, tuttavia, richiamando anche la precedente relazione del 2021, trattava dell'uso dell'intelligenza artificiale soprattutto come strumento *"di giustizia predittiva"*, affermando che fosse *"indispensabile la massima trasparenza nell'analisi degli algoritmi utilizzati, specie allorquando siano rilasciati da privati che non li rendano ostensibili in quanto protetti da segreto industriale"*.

La [relazione dell'ottobre 2025](#), poco più di un anno dopo, analizza l'intelligenza artificiale in uno scenario tecnologico profondamente evoluto²⁷. A fronte della progressiva inclusione del programma di intelligenza artificiale – Copilot – nel pacchetto Office in uso ai magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura nella nuova relazione raccomanda a questi ultimi di escludere l'uso non autorizzato di IA in attività giudiziarie; di promuovere sperimentazioni controllate in ambienti protetti; di progettare un sistema interno di IA per la giustizia; di evitare l'uso di IA con dati sensibili o atti processuali ed indica, quali attività compatibili con l'IA, ad esempio, le ricerche dottrinali e giurisprudenziali, la sintesi e classificazione di provvedimenti; l'organizzazione del lavoro giudiziario; il supporto agli uffici "affari semplici", il controllo documentale, il confronto tra prassi organizzative, la generazione di presentazioni e grafici, la revisione linguistica, la traduzione assistita.

Viene dunque ribadito il necessario controllo umano su tutte le attività assistite dall'intelligenza artificiale, già centrale nella precedente relazione, ma si enfatizza la *"responsabilità individuale"*, evidenziandosi che *"il magistrato è tenuto all'utilizzo consapevole"*

²⁶ La [legge 23 settembre 2025, n. 132](#), *"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"*, all'art. 15 ha previsto una delega al Ministero precisando anche l'intangibilità del cuore della giurisdizione: *1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.*

2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie [omissis].

²⁷ La rapidità del cambiamento in corso si coglie anche dalla lettura dei due documenti della Commissione Europea del 20 novembre 2025, *"DigitalJustice@2030"* ed *"European Judicial Training Strategy 2025 – 2030 Creating a supportive environment for DigitalJustice@2030"*.



*e conforme degli strumenti IA a partire dall'obbligo di informazione e partecipazione alla formazione che sul tema sarà erogata*²⁸.

All'approccio di estrema prudenza del Consiglio Superiore della Magistratura dovuto, a parere della scrivente, alla consapevolezza della pericolosità dell'intelligenza artificiale ove non perfettamente governata dal magistrato, si accompagna pertanto la chiara visione dell'inarrestabilità del suo ingresso anche nella giurisdizione e della necessità di favorirne un utilizzo trasparente da parte di magistrati, formati, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente e soprattutto dei principi costituzionali e sovranazionali²⁹.

²⁸ Il Consiglio Superiore della Magistratura auspica anche che il Ministero della Giustizia voglia adottare, d'intesa con il Consiglio stesso, un piano strategico per l'introduzione e la gestione dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia.

²⁹ Cfr. Consultative Council of European Judges (CCJE), [Opinion No. 26 \(2023\)](#) "Moving forward: the use of assistive technology in the judiciary", Strasburgo, 1° dicembre 2023, in particolare, § 92.